

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA	PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA	CAMERA PENALE PADOVANA

**PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE
CON RITO DIRETTISSIMO IN VIDEOCONFERENZA**

Visto il D.l. 17 marzo 2020 n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (pubblicato nella G.U. del giorno 17 marzo 2020, n. 70), ed atteso che lo stesso all'art. 83, comma 12, prevede: *“Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*;

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. del giorno 9 marzo 2020, n. 62),

Visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

Visto il D.lvo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;

Visto il D.M. 27 aprile 2009 recante *“Nuove regole relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia”*;

Visto il D.M. 21 marzo 2011 n. 44 recante il Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (così attuando i principi del D.lvo 7 marzo 2005, n. 82 e sue modificazioni);

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (*“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo*

2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.l.";

Visto il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020 del Ministero della Giustizia - DGSIA avente ad oggetto i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 2 del D.l. 8 marzo 2020, n. 11 nonché - in quanto compatibili - per i collegamenti previsti dall'art. 2 co. VIII del medesimo decreto legge e che, nello specifico, sono stati indicati per tali collegamenti i programmi: "*Skype for business*" e "*Teams*", forniti da Microsoft (contenuti nella suite "Office 365") e pertanto destinati ad utilizzare aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Visto che i programmi indicati dal DGSIA consentono di rispettare il dettato normativo di cui all'art. 146 bis, comma 3, disp. att. C.p.p., per il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza ed il luogo di custodia deve avvenire con: "*modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto*";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Rilevato che l'Avvocatura ha sottolineato come i principi di concentrazione fisica delle parti in udienza, dell'oralità e dell'immediatezza della trattazione della procedura espletanda, sono valori irrinunciabili su cui poggiano fondamentali diritti difensivi, che impongono di rimarcare il carattere eccezionale e temporaneo delle disposizioni di cui al presente protocollo limitatamente al solo periodo di vigenza della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18 del 17.3.2020, allo stato e non oltre il 15 aprile 2020;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza.

Laddove venga applicata una misura custodiale e l'imputato o il difensore richiedano ex art. 83, c. 3 lett. b), D.L. n. 18/2020 che si proceda, i giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) anche in data diversa, seguiranno le modalità telematiche della convalida. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso l'aula d'udienza.

Tutti gli altri riti di giudizio, anche con imputato detenuto, proseguono con le disposizioni organizzative impartite dal giudice.

In caso di malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto, si seguiranno le forme ordinarie.

2. Il sistema informatico per il collegamento da remoto è individuato nell'applicativo "TEAMS" di Microsoft, o in caso di mancato funzionamento del primo in "Skype for business", applicativi forniti dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile dagli utenti esterni alla RUG (Rete Unificata Giustizia), ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura.

Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura, i Comandi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Polizia Locale di Padova e la casa circondariale di Padova, nei luoghi designati al punto 3.

3. La polizia giudiziaria, quando procede all'arresto in flagranza, se non associa l'arrestato in carcere (ove già è presente una postazione collegata alla RUG e con il programma "Skype for business" installato ed operativo), conduce l'arrestato per l'udienza di convalida in località di propria disponibilità ove è presente ed attivo un p.c. con installato ed attivo l'applicativo "Teams", ed in particolare:

A) se l'arresto è effettuato dalla Questura di Padova, l'arrestato verrà condotto, per l'udienza, presso i locali della Questura;

B) se l'arresto è effettuato dall'Arma dei Carabinieri, il collegamento avverrà secondo le seguenti modalità: 1) presso la Compagnia di Padova, per gli arresti operati dai reparti sedenti in Padova o di tale Compagnia; 2) presso la Compagnia di Cittadella; 3) presso la Compagnia di Abano Terme; 4) presso la Compagnia di Piove di Sacco; per gli arresti operati dai reparti di ciascuna Compagnia;

D) se l'arresto è effettuato dalla Guardia di Finanza, l'arrestato verrà condotto, per l'udienza, presso i locali della Compagnia di Padova salvo che, per gli arresti operati nel territorio della Compagnia di Este, presso quest'ultima;

E) se l'arresto è effettuato dalla Polizia locale di Padova l'arrestato verrà condotto, per l'udienza, presso il Reparto di Polizia Giudiziaria in Padova via Liberi 16;

Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma I, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo attrezzato per il collegamento da remoto, tra quelli che precedono, presso il quale l'arrestato verrà condotto od autorizzato a recarsi senza scorta, per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

Gli Ufficiali e Agenti di P.G. che devono essere sentiti nell'udienza di convalida vi partecipano dalle proprie sedi indicate nel presente punto.

4. Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato viene custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

5. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale d'arresto, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (NON PEC) al quale egli verrà contattato per il collegamento da remoto.

6. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

7. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel verbale di arresto.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto dalla propria sede professionale o da altro luogo che garantisca la necessaria riservatezza.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo pec della Procura (penale.procura.padova@giustiziacert.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato; nell'oggetto della pec la polizia giudiziaria dovrà indicare la dicitura "ATTI ARRESTO" in modo da agevolare l'individuazione di tale mail.

9. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - sottoscritto e scansionato, i certificati penali, il verbale di arresto con i relativi atti allegati) ed alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima e, comunque, entro le ore 11.00 del giorno dell'udienza

- al difensore (a mezzo pec);

- alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento, con valore ai fini di deposito, all'indirizzo pec dibattimento.tribunale.padova@giustiziacert.it (telefono principale 0498236267 e in alternativa 0498236301 e 0498236300);

- al pubblico ministero designato per l'udienza.

La segreteria del pubblico ministero di turno comunica altresì alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento, entro le ore 9.00, il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza e dei relativi procedimenti.

Per garantire la migliore funzionalità nella celebrazione delle udienze, il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria dell'Ufficio Dibattimento verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione degli atti al difensore, specificando l'ora di invio.

10. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti, o sarà stato messo nelle condizioni di averne visione se intervenga in Tribunale o presso il luogo ove si trova l'arrestato, da almeno 30 minuti, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

11. Presso il luogo ove l'arrestato si trova l'ufficiale di p.g. presente compilerà l'allegato verbale di operazioni compiute, allo scopo di identificare le parti presenti al momento del collegamento con l'aula di udienza. Tale verbale verrà trasmesso immediatamente alla cancelleria del Tribunale con PEC e, successivamente, depositato in originale al fascicolo processuale.

12. Il collegamento tramite "Teams" resterà attivo sino al momento della chiusura dell'udienza; potrà essere sospeso solo per il tempo in cui il giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione dei provvedimenti.

13. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto - acquisita a verbale la dichiarazione del difensore di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate e di adesione al protocollo, con rinuncia ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.) - che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. I provvedimenti sulla convalida e sull'eventuale richiesta cautelare verranno subito trasmessi dalla cancelleria alla P.G. che ha operato l'arresto e da quest'ultima immediatamente notificati all'arrestato.

14. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà di norma nell'aula di udienza, da dove potrà comunicare con l'arrestato e con le altre parti processuali.

15. L'avvocato che non intendesse presenziare all'udienza dal luogo ove l'arrestato si trova avrà possibilità di conferire con quest'ultimo sino a che non avrà inizio l'udienza, per un tempo massimo di norma di 20 minuti ed in ogni caso sufficiente all'effettivo espletamento del diritto di difesa, attraverso l'applicativo "Teams", ovvero "Skype for business", ovvero ancora attraverso strumenti tecnici idonei come previsto dall'art. 146 bis co. IV disp. att. C.p.p. (ad esempio una linea telefonica messa a disposizione dalla polizia giudiziaria presso cui, al momento, si trova l'arrestato).

In tal caso, sarà garantita, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi riservati a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

16. Nel corso dell'udienza, ove si rendesse necessario lo scambio di atti (ad esempio l'esibizione di una dichiarazione di disponibilità ad accogliere l'arrestato in regime di arresti domiciliari), essi saranno resi disponibili attraverso la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza. Di quanto sopra se ne

darà atto a verbale. Il difensore si attiva al fine di scansionare la copia del documento da esibire o produrre.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

17. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

18. Per le parti che partecipano all'udienza da remoto, il cancelliere darà atto nel verbale che le stesse sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

19. Il presente protocollo entrerà in vigore dalla data del _____. Le parti si impegnano a rendere operativi i sistemi di collegamento ed a garantire il più rapido, sollecito e fruttuoso funzionamento delle procedure di collegamento da remoto.

20. Il presente protocollo è destinato a durare sino alla cessazione dell'emergenza da CoVID-19 che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Padova,

Il Presidente del Tribunale	Il Procuratore della Repubblica
Il Presidente della sezione penale	Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Il Presidente della Camera Penale Padovana	Il Comandante della Polizia Locale di Padova
Il Questore	Il Comandante Provinciale dei Carabinieri
Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza	